

CONFRATERNITA DI SANT'AMBROGIO

STATUTO

Titolo I: Premesse

La storia e la cultura dell'Occidente si formano attraverso i secoli tramite l'incontro di varie popolazioni insediate sul territorio europeo con i corpi mitologici e religiosi da loro professati e la nascita della concezione dell'autonomia gestionale delle persone nelle "polis" greche, in una forma di contratto sociale. Questa fusione progressiva tra trascendenza religiosa e immanenza politica crea, attraverso l'incontro e la successiva evoluzione e parziale fusione tra le culture celtica, greca, romana, e in seguito quella ebraica e cristiana, quell'unicum culturale che oggi chiamiamo più genericamente storia d'Europa. Questa unità, arricchita da molte specificità locali ma riconoscibile facilmente rispetto a culture sviluppatesi in altre aree del mondo, ha poi avuto la fortuna di espandersi con la emigrazione anche in altri continenti mantenendo sempre la sua vera radice autentica nella specificità culturale europea.


Dall'antichità pagana, che ci ha regalato la sapienza dei filosofi e la concezione dello stato e della convivenza umana regolata, al medioevo cristiano, che ne mantiene i valori maggiori coniugandoli con la Buona Novella del Salvatore Gesù Cristo, la compenetrazione ed evoluzione della cultura produce un soggetto specifico che risulta più vivo che mai. La continua evoluzione del pensiero, la tensione dialettica viva e attiva, il dialogo tra la componente laico-politica e quella religiosa formano un corpus dottrinale e di pensiero unico a cui non si deve rinunciare.

La Confraternita di Sant'Ambrogio si costituisce proprio al fine di facilitare l'incontro di persone che sottoscrivono questo valore storico e culturale, concentrandosi particolarmente sulla realizzazione Mitteleuropea della Cultura e Politica, riscontrandone particolari valori che condivide. Questi incontri devono avere come finalità la tutela del nostro patrimonio filosofico e religioso. La Confraternita, fatto salvo l'interesse specifico sulla Mitteleuropa, sostiene, favorisce e rispetta tutte le realtà europee derivate dal comune bagaglio culturale di cui sopra, tanto è vero che, seppur radicata nei territori indicati con tale realtà storica in forma di privilegio, guarda con favore a tutto il mondo cristiano nelle sue molteplici denominazioni, vedendo nelle divisioni della chiesa un "vulnus" tristissimo per il quale ogni azione sanante è giusta e auspicabile. Essa per sottolineare questo sceglie come suo patrono proprio quel Santo Vescovo che fu all'origine dell'accordo pacificatore tra l'Impero, unico su tutta l'Europa, e la Chiesa unica e indivisa.

Con questa missione la Confraternita favorisce il dialogo tra gli esponenti delle varie chiese cristiane, senza porre obbligo ai suoi confratelli di appartenenza a uno o all'altra denominazione. La Confraternita s'intende come un comunio di persone di spirito religioso cristiano.

Per meglio poter garantire la convivenza nel suo interno di persone i cui interessi variano da elementi più religiosi a quelli più laici, anche se sempre inseriti nella nostra tradizione europea, la Confraternita si articola al suo interno in due aree dette "Arciconfraternita", che accoglie persone alla ricerca di un dialogo prevalentemente sociale, e "Milites Sancti Ambrosii", destinata a persone più avviate sulla strada della riflessione cristiana religiosa. Per meglio simboleggiare la Confraternita identifica poi un terzo segmento, sovrapposto a tali aree d'interesse, che raccoglie in una forma pratica ma anche simbolica, la convergenza e l'unione tra Imperium e Chiesa in un'unica realtà culturale. A tale gruppo accedono persone da entrambi i sottogruppi dopo opportuna anzianità come definito nei regolamenti. Esso prende il nome di Supremo Ordine di Sant'Ambrogio.

Ognuno dei sottogruppi si dota di segni distintivi che richiamano la storia e le usanze della romanità al medioevo, come medaglie distintive ispirate alla croce, mantello e un abito, questo sarà stabilito all'interno dei regolamenti.





Titolo II: Denominazione, sede, durata, finalità, scopo e attività.

- Art. 1** E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Confraternita di Sant'Ambrogio", nel seguito denominata semplicemente "Confraternita", ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile Italiano e ai sensi della L. 11 agosto 1991, n.200 e della legge regionale n.22 del 24 luglio 1993.
- Art. 2** La sede principale verrà fissata con delibera dal Consiglio Direttivo, detto anche Gran Consiglio o Gran Capitolo, come indicato e definito nei successivi articoli del presente statuto. Con delibera del Gran Capitolo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
- Art. 3** La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- Art. 4** La Confraternita è un'associazione a vocazione religiosa che si articola in tre sezioni costituite dal Supremo Ordine di Sant'Ambrogio (SOSA), dai Milites Sancti Ambrosii (MSA) e dall'Arciconfraternita di Sant'Ambrogio (ASA).
- Art. 5** La Confraternita non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della diffusione dei valori cristiani e del sostegno alle opere ecclesiastiche, con il preciso scopo di:
- ▲ promuovere tra i Cristiani il senso di appartenenza religiosa e la convinzione dei principi etici e morali sostenuti dall'insegnamento del Salvatore;
 - ▲ tenere alta la devozione a Santa Madre Chiesa come istituita dal Salvatore a perenne testimonianza viva del Suo Verbo;
 - ▲ combattere, ognuno secondo le proprie attitudini e convinzioni, attraverso preghiere e testimonianze spirituali e materiali i mali che affliggono la nostra società odierna, particolarmente i disagi sociali, la droga, la violenza, l'ingiustizia, lo sfrenato consumismo con la sua schiavitù economica e il materialismo ateo;
 - ▲ creare un luogo d'incontro fraterno per uomini liberi e di buona reputazione che dalle varie aree della società civile desiderano salvaguardare gli alti valori di libertà e tolleranza dell'occidente con il suo patrimonio culturale greco, romano, ebraico e cristiano;
 - ▲ sostenere la missione di tutte le Chiese Cristiane Latine e Orientali in un sempre maggiore senso di Unione tra i Cristiani di tutte le diverse confessioni. Essa per perseguire i propri fini può associarsi o federarsi con altre associazioni pubbliche o private le cui finalità siano compatibili, nazionali o internazionali.
- Art. 6** La Confraternita amministra un proprio sistema di gradi di merito interno, erogabile a religiosi e laici di ambo i sessi.

Titolo III: Soci

- Art. 7** Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere:
- ▲ **Fondatori:** i firmatari dell'atto di costituzione.
 - ▲ **Ordinari:** diventano soci ordinari i soci onorari che assumono cariche nella Confraternita, specificamente nei capitoli e in incarichi appositamente deliberati dagli stessi. Tale caratteristica è definitiva e persiste anche dopo la decadenza dalla carica.
 - ▲ **Onorari:** persone insignite delle benemerienze di una delle Sezioni della Confraternita.



- 
- Art. 8** Possono divenire soci le persone fisiche di fede cristiana senza distinzione di nazionalità, che sottoscrivano le finalità della Confraternita e non abbiano subito condanne passate in giudicato in uno dei paesi sovrani riconosciuti dalle Nazioni Unite per atti contro il patrimonio o l'incolumità fisica delle persone.
- Art. 9** Le ammissioni alla Confraternita in tutte le sue articolazioni sono gestite da una commissione "Ammissioni e Avanzamenti", la cui composizione e funzionamento sono definiti da regolamento apposito (vedi in seguito).
- Art. 10** Le proposte per accettare una persona nella Confraternita con il conferimento della qualifica di Socio onorario, devono essere presentate da un Socio fondatore, ordinario o onorario alla Commissione Ammissioni ed Avanzamenti. Non è possibile richiedere direttamente l'affiliazione.
- Art. 11** I soci fondatori, ordinari e onorari nello stesso atto di accettare la nomina a soci, autorizzano la Confraternita e le sue articolazioni in sezioni al trattamento dei dati ai sensi della legge 196, compresa la pubblicazione dei propri nominativi sul sito della Confraternita, con indicazione della qualifica e grado di merito. Gli elenchi dei soci sono pertanto pubblici e l'autorizzazione alla loro pubblicazione è caratteristica essenziale e inderogabile per l'assunzione della qualifica di Socio, il ritiro dell'autorizzazione comporta la decadenza dalla qualifica di Socio.
- Art. 12** L'associazione alla Confraternita riveste carattere libero e volontario, ma impegna moralmente gli aderenti a sostenere le finalità della Confraternita e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e di regolamento.
L'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi cristiani dei quali si prefigge la tutela e diffusione, con il sostegno alle opere di religione della Chiesa Cristiana, operando anche tramite riconoscimenti a persone che si siano prodigate in questo senso con opere materiali ed intellettuali.
Al fine di raggiungere gli scopi dell'Associazione, i Confratelli si ispirano ai principi di solidarietà inter pares.
- Art. 13** Tutti i soci partecipano in modo attivo e a pieno titolo alla vita della Confraternita, tutti, ad esclusione dei soci onorari, hanno il diritto di voto attivo e passivo nelle proprie sezioni di appartenenza, indipendentemente dal grado acquisito.
- Art. 14** È fatto espresso divieto per i soci che assumono cariche nella Confraternita ricevere un compenso, sotto qualsivoglia forma, per tale servizio. E' possibile il rimborso spese, se ritenute particolarmente gravose e su apposita delibera del Capitolo di competenza della Sezione di appartenenza dell'interessato, approvata dal Gran Capitolo.
- Art. 15** Il Socio potrà recedere dalla Confraternita in ogni momento, presentando lettera di recesso al Generale del Capitolo della propria sezione, che ne darà comunicazione al Reggente, ai consiglieri e al Segretario. La recessione comporta la perdita di ogni qualifica acquisita e la restituzione delle eventuali relative medaglie e contrassegni. Il Socio si impegna espressamente al momento dell'ingresso a tale restituzione.
- Art. 16** Il Potere Disciplinare viene esercitato dal Reggente, coadiuvato dal Collegio dei Proviviri e dal Gran Capitolo per i dignitari dell'Ordine, e dal Collegio dei Proviviri coadiuvato dai Capitoli di competenza per i membri di ogni singola Sezione della Confraternita. Le modalità e i poteri saranno fissati nell'apposito Regolamento da emettere da parte del Reggente entro 60 giorni.



Titolo IV – Organi e articolazione



Art. 17

Gli organi sociali sono

- ▲ L'assemblea dei Soci delle tre sezioni
- ▲ I Consigli di Rappresentanza delle singole sezioni, detti Capitoli
- ▲ Il Consiglio Direttivo Generale, detto Gran Capitolo
- ▲ Il Presidente
- ▲ Il Collegio dei Proviviri
- ▲ Il Collegio dei Sindaci
- ▲ La Gran Segreteria
- ▲ La Tesoreria
- ▲ L'Ospedaliere
- ▲ Il Cerimoniere

Art. 18

La Confraternita è presieduta da un Presidente e retta da un Gran Capitolo. La funzione di Presidente viene svolta dal Reggente, se non altrimenti determinato dallo stesso come da art.30. La Confraternita si articola nelle tre sezioni denominate Supremo Ordine di Sant'Ambrogio, Milites Sancti Ambrosii e l'Arciconfraternita di Sant'Ambrogio, ciascuna retta da un Capitolo di Sezione.

Art. 19

Assemblea dei soci delle tre sezioni è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari. Hanno diritto di voto i soci fondatori e ordinari. Tutti i Soci possono presentare mozioni e intervenire nell'assemblea, ma i soci onorari hanno solo funzione consultiva senza diritto di voto.

Art. 20

La Confraternita convoca almeno una volta l'anno una assemblea ordinaria, che di norma coincide con il conferimento degli attestati di merito relativi all'ingresso di nuovi soci.

Art. 21

Il Reggente, anche su richiesta di uno dei membri del Gran Capitolo o dei Proviviri, può indire Assemblee Straordinarie generali.

Art. 22


Le competenze dell'assemblea sono:

- ▲ Approvazione del bilancio consuntivo
- ▲ nomina o revoca dei due componenti del Capitolo di Sezione di competenza
- ▲ emissione di parere proposta su attività di promozione della Confraternita e delle sue finalità costitutive
- ▲ assistenza ai capitoli di competenza nella gestione delle sezioni
- ▲ proporre modifiche di statuto
- ▲ proporre al Capitolo di Sezione di competenza il deferimento al collegio di disciplina di soci ritenuti imputabili di comportamento non conforme con le finalità e il decoro della Confraternita
- ▲ ratifica le variazioni di Statuto deliberate dal Gran Consiglio

Art. 23

L'assemblea è validamente costituita se così riconosciuta dal Reggente. Le convocazioni avvengono per via cartacea o informatica all'indirizzo indicato dal Socio al momento dell'affiliazione o successivamente variato per nota scritta.



- 
- Art. 24** L'assemblea generale è presieduta dal Presidente della Confraternita. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Reggente ha diritto di veto.
- Art. 25** Ogni sezione è retta da un Consiglio di Rappresentanza, detto "Capitolo", formato da un Presidente, detto "Generale", e da tre membri, detti "Consiglieri". Due Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice dai soci fondatori e ordinari iscritti nelle sezioni di competenza del Capitolo e uno è nominato e revocato dal Reggente. Il Generale è nominato e revocato dal Reggente.
- Art. 26** Ogni Capitolo è autonomo nella gestione interna della propria Sezione, fatto salvo il rispetto degli Statuti e dei regolamenti. Compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Sezione di competenza. Determina il programma dei lavori della Sezione per l'anno in corso. Nelle votazioni si vota a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Generale conta doppio.
- Art. 27** La Confraternita a sua volta è retta da un Consiglio Direttivo Generale detto "Gran Capitolo" costituito dai Generali dei Capitoli delle tre sezioni e dal Presidente, detto "Reggente".
- Art. 28** Il Gran Capitolo ha funzioni di garanzia e tutela degli Statuti e dei Regolamenti. Di norma non interferisce nell'operatività dei Capitoli di Sezione, salvo infrazione a quanto sopra. Il Gran Capitolo ha l'esclusiva della rappresentanza con soggetti esterni all'Ordine. Si esprime sempre soltanto all'unanimità.
- Art. 29** Il Gran Capitolo approva o respinge le variazioni di statuto e di regolamento proposte dai Capitoli, ha facoltà di variare anche in assenza di proposta dai Capitoli tali Statuti e Regolamenti. Il Gran Capitolo vota a maggioranza semplice, il Reggente non vota. Il Reggente omologa le decisioni del Gran Consiglio ed ha diritto di veto sulle decisioni. Lo scioglimento dell'Associazione Confraternita di Sant'Ambrogio può essere decretato da Gran Consiglio con votazione unanime. In tal caso il Reggente deve esprimere il suo voto.
- Art. 30** Il Reggente rappresenta a tutti i livelli e costituisce la garanzia morale e ideale della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale. In tale veste assume anche la funzione di Presidente della Confraternita congiuntamente. Il Reggente può nominare un soggetto secondo alla funzione di Presidente, al quale delegare la gestione pratica della Confraternita e trasferire la rappresentanza legale. Tale nomina è limitata nel tempo massimo di 5 anni ed è rinnovabile. In tal caso il delegato Rappresentante Legale assume il titolo, i poteri e le funzioni di Presidente. La carica di Reggente è elettiva a vita. Restano comunque riservate al Reggente le competenze in tema di variazioni di statuto e collegio dei Probitiviri.
- Art. 31** Il Reggente nomina e revoca il Segretario, il Cerimoniere e il Tesoriere della Confraternita. La tesoreria è unica. I Capitoli possono dotarsi, su nomina del Capitolo, di un sottosegretario di sezione.
- Art. 32** Il Reggente nomina e revoca i Generali dei Capitoli delle Sezioni e un consigliere per Capitolo.
- Art. 33** Il Reggente omologa le variazioni di Statuto e Regolamento approvate dal Gran Consiglio. Ha facoltà di veto sulle delibere degli altri organi della Confraternita.
- Art. 34** Il Gran Capitolo non può riunirsi in assenza del Reggente. In caso di impedimento grave il Reggente può nominare un luogotenente ad hoc per le incombenze di gravità e urgenza particolari, il Gran Capitolo ha facoltà di respingere tale nomina.



Art. 35 In caso di morte o dimissioni del Reggente, il Generale di anzianità di carica superiore assume le funzioni vicari e convoca entro e non oltre 15 giorni il Gran Capitolo Elettorale, formato da tutti i membri dei Capitoli di Sezione e il Collegio dei Probiviri. Il Gran Capitolo Elettorale elegge un nuovo Reggente con votazione segreta. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i membri fondatori, ordinari e onorari che non abbiano rapporti di parentela fino al 3° grado con il Reggente uscente. Il nuovo Reggente eletto assume per virtù della carica tutti i titoli del Reggente nei confronti della Confraternita e del suo sistema benemerenziale. Nel periodo di sede vacante non è possibile procedere a variazioni di statuto o nomine a cariche nei capitoli e nella Confraternita in generale. In caso di dimissione il Reggente assume di diritto la carica di Probiviro, ammesso che non vi rinunci espressamente. Con la nomina del nuovo Reggente decadono tutte le altre cariche precedenti.

Titolo V – Collegio dei Probiviri

Art. 36 Il collegio dei Probiviri è costituito dai Generali dei Capitoli delle tre Sezioni in carica e dai soci che abbiano ricoperto tale carica nel passato. Il Reggente ha facoltà di nominare e revocare fino a due soci per motu proprio.

Art. 37 Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- ▲ agisce da commissione di disciplina e propone l'espulsione o la retrocessione di soci resisi colpevoli di condotta incompatibile o dannosa alla Confraternita, sul piano materiale o morale, al Generale della Sezione competente, che decide sulla ratifica di tale decisione,
- ▲ delibera a maggioranza semplice,
- ▲ riceve le segnalazioni dei soci contro decisioni dei Capitoli o dei soci incaricati di funzioni gestionali nella Confraternita
- ▲ riceve segnalazioni dei soci su comportamenti non conformi con gli statuti o moralmente dannosi alla Confraternita da parte di soci
- ▲ può disporre la revoca di ogni carica della Confraternita, fatta eccezione del Reggente. Tale revoca va indirizzata all'organo competente per la nomina della funzione in esame: Per i Generali e il consigliere di nomina regenziale il Reggente, per gli altri consiglieri l'assemblea di competenza, convocata ad hoc direttamente dal collegio di probiviri, per le altre cariche il potere nominante.
- ▲ Il Reggente, per le sue funzioni, è immune da giudizio.

Art. 38 L'incarico dei membri di diritto è a vita, i membri di nomina durano in carica 3 anni e sono rinominabili.

Art. 39 I membri decadono comunque per cessata appartenenza alla Confraternita. Il Reggente ha facoltà di decretare la decadenza di un membro per motu proprio immotivato.



Titolo VI – Sistema benemerenziale

Art. 40 La Confraternita di Sant'Ambrogio amministra in ogni sua sezione un sistema di merito di uguale denominazione e articolato in più gradi di riconoscenza.



Art. 41 La Confraternita può erogare una medaglia di riconoscenza a non membri, che con l'accettazione acquisiscono la qualifica di membro onorario.

Art. 42 Le denominazioni e gradi definitivi di tali riconoscimenti, come insegne e abbigliamenti correlati da usarsi durante gli incontri formali, sono regolamentate all'interno del "REGOLAMENTO" della Confraternita emesso e aggiornato a firma del Reggente, sentito il Gran Capitolo.

Art. 43 I riconoscimenti di tale sistema di merito sono di specifica natura privata interna alla Confraternita con ispirazione religiosa. Data la non uniformità nel diritto nazionale e internazionale della regolamentazione delle benemeritenze e dei riconoscimenti, i recipiendari di tali riconoscimenti sono comunque tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni man mano vigenti nei singoli Stati di loro appartenenza.

Art. 44 Il Reggente, sentito il Gran Capitolo, ha facoltà di modificare per regolamento la struttura di gradi di merito interni di cui ai precedenti articoli. Egli può inoltre decretare l'unione, l'aggiunta o il trasferimento in modificazione parziale o totale del sistema di merito della Confraternita con altro organismo in seguito ad accordi presi a livello di Gran Capitolo.

Titolo VII - Amministrazione

Art. 45 Il patrimonio della Confraternita può comprendere beni mobili e immobili, di cui la Confraternita stessa è proprietaria a qualsiasi titolo del dante causa.

Art. 46 Le risorse della Confraternita sono costituite da:

- ▲ quote d'iscrizione degli affiliati, come definite da apposito regolamento
- ▲ eventuali interessi bancari e altre rendite di varia natura
- ▲ eventuali contributi liberali da parte dei soci
- ▲ eventuali contributi di altre associazioni pubbliche e private, o da persone fisiche o giuridiche
- ▲ donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento
- ▲ rimborsi derivanti da convenzioni
- ▲ rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Confraternita a qualsiasi titolo
- ▲ entrate derivate da attività commerciali o produttive marginali
- ▲ ogni altro provento, lascito o donazione

Art. 47 I fondi occorrenti alla gestione possono essere depositati in un conto corrente scelto dal Gran Capitolo o custoditi dal tesoriere, che ha potere di firma e assume la responsabilità di tesoreria.

Art. 48 La Confraternita deve investire i propri residui attivi alla fine dell'anno sociale in beni mobili o immobili finalizzati alla gestione, destinarli a opere di religione, beneficenza o culturali o accantonarli ai fini di futura gestione.

Art. 49 Se ritenuto dai singoli Capitoli utile e approvato dal Gran Capitolo, parti dei fondi possono essere impiegati in manifestazioni, pubblicazioni, acquisto di documentazioni e libri o altro strumento ritenuto utile alla promozione delle finalità della Confraternita.



- Art. 50** Il Socio che decade dalla qualifica di Socio perde ogni diritto nei confronti della Confraternita.
- Art. 51** E' fatto espresso divieto di erogare, anche in modo indiretto, ai soci fondi, quote e riserve di capitale o utili di gestione. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere conferita ad altra associazione senza fini di lucro di analoga finalità con preferenza di carattere religioso.
- Art. 52** I soci prestano la loro opera gratuitamente e non possono, per nessun motivo, stipulare contratti di prestazione d'opera o alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
- Art. 53** La Confraternita può assumere dipendenti, su espressa autorizzazione del Gran Capitolo.
- Art. 54** La Confraternita può ricevere donazioni, legati ereditari ed erogazioni liberali, previa accettazione del Gran Capitolo.
- Art. 55** La Confraternita risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati fino al limite del patrimonio sociale. Sono espressamente escluse responsabilità personali dei soci a qualsiasi titolo, se non altrimenti disposto da norma dello Stato.
- Art. 56** La Confraternita può stipulare contratti di assicurazione per i danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Confraternita stessa.
- Art. 57** La Confraternita può disporre la tutela legale dei propri amministratori e soci che, nello svolgimento delle funzioni associative e in pieno rispetto degli statuti e regolamenti della Confraternita, siano fatti oggetto di diffamazione, querela, diffida, aggressioni o qualsivoglia danno possibile per causa terzi. In tale tutela sono comprese le spese legali e gli eventuali danni civili, qualora non vietati per legge.
- Art. 58** Viene istituita la Tesoreria. Essa è retta da un Tesoriere, nominato dal Reggente sentito il Gran Capitolo che resta in carica fino a revoca e che assume espressamente ogni obbligo e responsabilità relativa agli obblighi contabili e fiscali della Confraternita. Viene istituita la funzione di Ospedaliere, nominato dal Reggente sentito il Gran Capitolo, che ha la funzione di raccogliere le istanze e le segnalazioni dei soci relative alla richiesta e ai bisogni di solidarietà, valutarne la fondatezza e istruire relativa pratica e relazionare sull'argomento al Consiglio del Capitolo competente. In caso di urgenza allerta il Generale del Capitolo di competenza.
Viene istituita la funzione di Cerimoniere, nominato dal Reggente sentito il Gran Capitolo, i cui compiti sono l'organizzazione delle adunanze, degli incontri e di quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle funzioni formali. Il Cerimoniere assisterà il Reggente, i Generali e il Segretario nello svolgimento dei propri compiti formali, documentali e di rappresentanza.
- Art. 59** L'uso di segni distintivi e dell'abbigliamento della Confraternita è a titolo privato ed è regolamentato dal Regolamento della Confraternita.. L'uso in forma di rappresentanza della Confraternita e in manifestazioni pubbliche di altre associazioni, deve essere preventivamente autorizzato dal Generale del Capitolo di appartenenza e comunque avvenire nel rispetto degli artt. 60 e 61.





Art. 60

Data l'internazionalità della Confraternita non è possibile emettere una linea unitaria nella modalità di uso delle medaglie, segni distintivi e abbigliamenti della Confraternita in sede pubblica, considerata la variabilità notevole a cui sono sottoposti tali fatti nei vari Stati, alcuni molto restrittivi, altri più liberali. A questo si aggiunge l'ispirazione dichiaratamente cristiana della Confraternita, che può risultare illegale in alcuni stati. L'uso di segni distintivi, abbigliamenti o altro indicativo della Confraternita in pubblico è pertanto a tutti gli effetti sottomesso alle leggi e regole emesse dallo Stato o comunque dalla Sovranità di competenza in cui questo avviene. Il Membro della Confraternita è tenuto a informarsi e a rispettare pienamente le leggi vigenti in ogni situazione a sua unica e indelebile responsabilità.

Art. 61

L'uso e la custodia delle medaglie, segni distintivi ed abbigliamenti deve conformarsi sempre al massimo rispetto e al decoro che tali simboli di alto valore morale rappresentano. L'uso improprio o non autorizzato, la loro esposizioni in situazioni di scarso decoro o durante comportamenti non all'altezza dell'alto valore morale delle stesse, la loro compravendita a terzi e simili comportamenti indecorosi e irrispettosi, costituiscono giusta causa per l'espulsione con disonore immediata, se così deciso dal Collegio dei Probiviri.

Titolo VIII - Commissione Ammissioni ed avanzamenti

Art. 62

Viene costituito la "Commissione di Accettazione e Avanzamento" che gestisce tutti i tre Capitoli (SOSA, MSA, ASA), costituita di tre membri, un espresso da ogni Consiglio Capitolare. In assenza di nomina assume la funzione il Generale.

Art. 63

Tutti i membri di un Capitolo possono proporre nuovi membri o avanzamenti per già membri del proprio capitolo di appartenenza o altro capitolo.

Art. 64

Le proposte vanno indirizzate al Gran Segretario, che provvederà ad acquisire il parere della commissione.

Art. 65

Le ammissioni e gli avanzamenti per l'ASA e i MSA vengono deliberati a maggioranza semplice della Commissione. Le ammissioni al SOSA vengono deliberate all'unanimità dalla Commissione allargata al Reggente, che ha potere di veto.

Art. 66

I membri nominati nella commissione accettazione e avanzamento devono avere certa competenza nel campo delle onorificenze e gradi di merito.

Art. 67

La commissione delibera e propone il risultato (ammissione, avanzamento) al Reggente che ne decreta con apposita delibera la formalizzazione, salvo contrario avviso.

Art. 68

In caso di ammissione il beneficiario verrà informato e dovrà, per completare la pratica, sottoscrivere formale accettazione e la modulistica accessoria valida nel paese di residenza (p.e. Legge 196 per l'Italia), oltre ad una copia dello statuto.

Titolo IX – Norme generali

Art. 69

Il Regolamento della Confraternita viene emesso e aggiornato dal Reggente, sentito il Gran Capitolo e regola tutto quanto non espressamente definito dallo statuto, compreso la strutturazione interna dei gradi dei Capitoli e i requisiti di ammissione e avanzamento. La facoltà di istituire strutture territoriali delle singole sezioni e la loro


gestione e nomina dei rappresentanti viene regolata dal Regolamento o per decreto Regenziale.

- Art. 70** La sede della Confraternita è posta presso la sede del Tesoriere in carica, se non altrimenti determinato dal Gran Capitolo e validato con decreto Regenziale.
- Art. 71** La Confraternita è proprietaria delle proprie insegne e marchi, che vanno considerati proprietà intellettuale e tutelati come tale.
- Art. 72** Si sottolinea espressamente che con l'accettazione della qualifica di Socio, i soci autorizzano la Confraternita e i suoi organi al trattamento dei propri dati personali secondo la Legge 196 e ne autorizzano espressamente la pubblicazione in stampa, elettronica o qualsivoglia altra forma indicando le qualifiche e gradi da soci.
- Art. 73** Vengono confermate le cariche sociali in essere e le strutture territoriali esistenti al momento dell'emissione del presente Statuto. Esso sostituisce espressamente e integralmente ogni norma statutaria precedente.


07 maggio 2013 – Approvazione unanime ex art.29 del Gran Capitolo

15 maggio 2013 – ratifica assemblea e promulgazione da parte del Reggente

Il Gran Segretario, Segretario dell'Assemblea




Il Generale Milites



Il Generale Arciconfraternita



Il Reggente - Presidente della Confraternita





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LODI

ATTO REG. TO AL - 6 GIU. 2013 N. 159 SERIE 3
CON € 168,00 ±

PER DELEGA DEL DIRETTORE

Per Delega del Direttore Provinciale di LODI

Vito Garanti
Uggeri Silvana

